

RIVISTA ITALIANA  
PER LE  
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

13  

---

2022

ESTRATTO



JOVENE EDITORE

Il presente fascicolo è pubblicato con contributi del Dipartimento di Scienze Giuridiche e del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma.

**Direttore:** Mario Caravale

**Direzione e redazione:** Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM

**Comitato di direzione:** Silvia Diaz Alabart (Madrid) - Guido Alpa (Sapienza, Roma) - Mads Andenas (Oslo) - Jean Bernard Auby (Parigi) - Luisa Avitabile (Sapienza, Roma) - Sergio Bartole (Trieste) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Andrea Biondi (Londra) - Enzo Cannizzaro (Sapienza, Roma) - Marta Cartabia (Milano) - Claudio Consolo (Sapienza, Roma) - Enrico Del Prato (Sapienza, Roma) - Oliviero Diliberto (Sapienza, Roma) - Pierre Marie Dupuy (Parigi) - Antonio Gambaro (Milano) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) - Jane C. Ginsburg (New York) - Stefan Grundmann (Firenze) - Riccardo Guastini (Genova) - Peter Häberle (Bayreuth) - Natalino Irti (Sapienza, Roma) - Gianni Iudica (Milano) - Erik Jayme (Heidelberg) - Guillaume Leyte (Parigi) - Hans W. Micklitz (Firenze) - Laura Moscati (Sapienza Roma) - Carlos Manuel Petit Calvo (Huelva) - Johannes M. Rainer (Salisburgo) - Filippo Reganati (Sapienza, Roma) - Jerome H. Reichman (Durhan) - Gaetano Silvestri (Messina) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco) - Paolo Zatti (Padova)

**Redazione:** Cesare Pinelli (redattore capo) - Nicola Cezzi - Fulvio Costantino

**Amministrazione:** JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia  
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: [www.jovene.it](http://www.jovene.it) - email: [info@jovene.it](mailto:info@jovene.it)

**Abbonamento:** € 35,00

**Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore:** **a)** con versamento sul c.c. bancario IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento; **b)** a ricezione fattura; **c)** on line collegandosi al sito dell'Editore: [www.jovene.it](http://www.jovene.it).

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

**Direttore responsabile:** Mario Caravale

**ISSN 0390-6760 - Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.**

Stampato in Italia Printed in Italy

# INDICE

## PROLUSIONI

- 3 SERGIO MARCHISIO  
*La Prolusione di Dionisio Anzilotti sulla guerra nel diritto internazionale*
- 17 DIONISIO ANZILOTTI  
*Il concetto moderno dello Stato e il diritto internazionale. Discorso inaugurale dell'anno accademico 1914-1915*

## SAGGI

- 33 GUIDO ALPA  
*Solidarity. A Normative Principle*
- 47 PAOLO CAPPELLINI  
*Il diritto come esperienza. Ricordando Paolo Grossi*
- 69 MARIANO ROBLES  
*«Rapsodie» ambientali fra «contratto» e «rimedi»*
- 105 ANNALISA TRIGGIANO  
*Il “sogno” di una giustizia predittiva tra Seicento e Ottocento*

## CONSEGUENZE DELLA GUERRA IN UCRAINA

- 163 GUIDO ALPA  
*La legislazione di guerra. Note sulla metamorfosi del diritto privato del primo Novecento*
- 183 GIOVANNI MINNUCCI  
*Per una rilettura del Silete theologi in munere alieno (De iure belli libri tres, I.XII) di Alberico Gentili*
- 211 AURORA RASI  
*Il trasferimento di armamenti dall'Unione europea all'Ucraina aggredita: quale fondamento nel diritto internazionale?*

- 227 ALESSANDRO ZAMPONE  
*Gli effetti del conflitto russo-ucraino nel settore del trasporto e della logistica nell'attuale fase della globalizzazione*

#### IL PENSIERO E L'OPERA DI GIUSEPPE GUARINO

- 261 GAETANO AZZARITI  
*Guarino costituzionalista*
- 277 VINCENZO CERULLI IRELLI  
*Spunti sulla "teoria generale del diritto" di Giuseppe Guarino*
- 291 GIUSEPPE MORBIDELLI  
*Guarino amministrativista*
- 325 MARIO PATRONO  
*Criticare l'Europa per costruire un'Europa migliore, ovvero Un europeista incompreso*
- 341 GIULIANO AMATO  
*Conclusioni*

#### RICORDI

- 349 STEFANO BELLOMO  
*Giuseppe Santoro Passarelli ed il suo lungo itinerario giuslavoristico, dalla stagione statutaria al "Diritto dei lavori"*

#### RECENSIONI

- 363 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, Jovene, Napoli, 2022 (Arnaldo Marcone)
- 367 M.R. FERRARESE, *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, Il Mulino, Bologna, 2022 (Pierluigi Mascaro)
- 373 G. GALLONE, *Principio di riserva di umanità e funzioni amministrative. Indagine sui limiti dell'automazione decisionale tra procedimento e processo*, Cedam, Padova, 2023 (Fulvio Costantino)
- 377 T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Bari-Roma, 2021 (Cesare Pinelli)

## Il diritto come esperienza. Ricordando Paolo Grossi

---

Paolo Cappellini

“Io non sono fatto per il breve e il rapido: per noi dell'altra civiltà quello che vale è il lungo e il lento. Soprattutto il lento”.

“Questo incanto che dà il passato, questo magico trasformarsi del passato in poesia è proprio il segno che l'anima dell'uomo non può stare chiusa nel presente cioè nel tempo: ha bisogno di uscire dal tempo”.

Giuseppe Capograssi

Non è neppure un anno che Paolo Grossi ci ha lasciato e, per tutti coloro che lo hanno conosciuto, e per noi che abbiamo avuto la ventura di essere stati suoi allievi, il senso di vuoto, di perdita lungi dall'affievolirsi diventa se possibile ancora più forte, più doloroso. Ma, accanto ad esso, cresce anche un altro sentimento. Un sentimento di gratitudine per quanto ci ha dato nell'amicizia dell'incontro, per essergli stati vicini, per avere avuto l'occasione, la fortuna di seguirlo in una parte del suo itinerario ed aver potuto attingere alla sua parola, al suo insegnamento.

Quello che è stato il destino, la buona sorte, o, piuttosto, la provvidenza dell'averlo incontrato, ci impegna però anche nel non semplice compito di continuare a far vivere e sviluppare la verità di quell'esperienza di incontri e di ricerca, di testimoniare della sua opera e della sua persona, pur nella consapevolezza che valga un po' anche per lui quella notazione di Lilly su Newman, che già Enrico Opocher ebbe a ricordare nell'occasione della scomparsa di Giuseppe Capograssi: “Chi conosca soltanto gli scritti di Newman conosce il meno di lui”<sup>1</sup>.

Se questo è vero riuscire a dare un'immagine, una ricostruzione completa del suo percorso non ci è – soprattutto ora – possibile. Il lavoro triste e grato del ricordo ci spingerà invece a cogliere frammenti, schegge, forse però non irrelate, tali insomma da individuare

<sup>1</sup> E. OPOCHER, Premessa a Giuseppe CAPOGRASSI, *Pensieri dalle lettere*, Editrice Studium, Roma, 1958, 8, n. 1.

alcune cifre individuanti, leit-motive, come prime tessere di un mosaico che spetta a molti comporre.

La prima cifra che ci sembra di poter chiamare in causa la vorremmo battezzare ‘personalismo’; una parola che mette in luce due aspetti, certo collegati, ma distinti. L’uno riguarda un debito culturale, o anche uno sfondo intellettuale a partire dal quale si configurano alcune ricorrenti costruzioni interpretative: e ci riferiamo qui, per citarne solo alcuni, ad autori come Bergson, Blondel, Mounier, Maritain o Marrou.

Ma personalismo si può intendere anche come cifra esistenziale che in realtà sottostava, come tessitura profonda, dettata appunto dai legami di amicizia, da quegli incontri intellettuali favoriti e preparati però sempre o quasi sempre da incontri con persone vive, una tessitura profonda che ‘reggeva’ gli itinerari di ricerca di volta in volta sviluppati.

Voglio riportare a questo punto un ricordo al quale forse partecipano molti che hanno avuto, per i motivi più vari, occasione di essere ricevuti da Grossi per un colloquio. Accadeva spesso che l’appuntamento fosse a Villa Ruspoli, la sede storica del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, nonché della Redazione della rivista Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno. La sede della Direzione, sita al pian terreno della Villa, in realtà constava, e consta, di sole due stanze: una ampia, con spartane scaffalature metalliche che ospitano, oltre che i tradizionali materiali di cancelleria, la produzione a stampa per i tipi di Giuffrè della Rivista e della Biblioteca, presidiata al suo fondo dalla mitica Signora Alma Lelli, la segretaria storica del Centro, che Grossi aveva conosciuto ai tempi dell’Istituto di Diritto Agrario fondato da Gian Gastone Bolla, e aveva poi portato con sé sin dai primi momenti, ed inoltre una piccola stanza, che dava direttamente sul giardino della villa, e alla quale si accede da una porta collocata a sinistra entrando nella parete della prima. Un vero e proprio piccolo studiolo, con una volta affrescata con motivi floreali e figure neoclassiche, la finestra a grata metallica che affacciava, come detto, sul giardino e il suo ingresso, e bei scaffali lignei. Tuttavia, fin dai primi incontri, la cosa che più mi rimase impressa, appesa alla parete a destra della scrivania, accanto ad una riproduzione di grande formato del San Girolamo nel suo studio di Domenico Bigordi detto il Ghirlandaio, con-

servato nella chiesa fiorentina di Ognissanti, fu un piccolo quadretto con cornicina di legno, laddove, su sfondo bianco, campeggiava la scritta “Servate ordinem fratres et ordo servabit vos”. Motto di origine agostiniana e poi benedettina<sup>2</sup>, che lì sempre è rimasto, sinché Grossi rivestì l’incarico di Direttore del Centro e che poi, a riprova di quanto vi fosse legato, ‘emigrò’ al piano superiore nella sua nuova più spaziosa stanza con antico caminetto.

E non sbaglierebbe chi volesse additare nel nucleo originariamente canonistico – dall’epoca della tesi iniziata sotto il magistero di D’Avack<sup>3</sup> che aveva destato in lui l’attenzione “per questo prodotto singolare della Chiesa Romana, negletto da chi l’ha ritenuto un sistema sclerotico di norme inchiodanti, rifiutato da chi l’ha visto come l’odioso strumento di controllo (e di alterazione) della vita della società sacra, abbandonato oggi perfino dai preti cattolici che – a stento – ne sopportano un magro insegnamento nei seminarii diocesani”<sup>4</sup> – del Grossi studioso poi, non per caso, dell’ordine giuridico medievale, uno degli architravi di quel suo personalismo realista e cristiano.

In Grossi tuttavia, che pure ha sempre sottolineato quel suo ‘non essere filosofo’, la chiarezza teoretica, la necessaria rilevanza del problema epistemologico del quale lo storico deve avere piena coscienza, una coscienza che “il bisogno primo – assolutamente purificatore – sia un lavacro epistemologico: è qui che, innanzi tutto, deve interrogarsi e fare i conti lo storico che non voglia procedere all’insegna della più crassa inconsapevolezza, con il risultato ...di una penosa confusione sul piano teoretico”<sup>5</sup>; questa esigenza è stata presente sin dai primi passi. Ed è stata, diremmo, frutto anch’essa di un incontro.

<sup>2</sup> È noto che il primo lavoro a stampa pubblicato da Grossi, a parte due brevi interventi su *Iustitia* del 1956, fu proprio dedicato a *Le abbazie benedettine nell’alto medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Le Monnier, Firenze 1957.

<sup>3</sup> Ilario BELLONI e Eugenio RIPEPE (a cura di), *Incontro con Paolo Grossi*, Edizioni Plus-Pisa University Press, Pisa, 2007, 24.

<sup>4</sup> Paolo GROSSI, *Ovidio Capitani e la dimensione giuridica* (2004), in ID., *Nobiltà del Diritto. Profili di Giuristi*, Giuffrè Editore, Milano, 2008, 571-583, 578. Ma su Grossi canonista vedi in particolare C. FANTAPPIÈ, *Paolo Grossi interprete del diritto canonico*, in Paolo GROSSI, *Scritti canonistici*, a cura di Carlo FANTAPPIÈ, Giuffrè Editore, Milano, 2013, VII-XLV.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 581-582.

Anzi di più incontri personali, che hanno mediato “un colloquio ideale”<sup>6</sup>.

Paolo Grossi incontra infatti, nel periodo del suo assistentato fiorentino, Pietro Piovani (1922-1980), filosofo napoletano che era appena arrivato nella Facoltà giuridica fiorentina per insegnare appunto ‘Filosofia del diritto’ e, poco dopo la vittoria nel concorso e il suo approdo a Macerata, Antonio Villani (1923-1999), anch’egli napoletano, filosofo del diritto, con il quale stringe “una forte amicizia” negli anni per lui “fertilissimi della permanenza a Macerata”, essendo tra l’altro Villani in quella sede “il solo professore effettivamente residente con la famiglia”. Entrambi erano stati discepoli di Capograssi nell’Università di Napoli e Paolo testimonia che proprio grazie a loro ebbe precocemente ad incontrare il messaggio di un filosofo divenuto poi “estremamente inattuale”, pur restando “portatore di una ‘testimonianza’ che costituisce per il nostro tempo una specie di ‘pietra d’inciampo’”, come ebbe a dire il già ricordato Enrico Opocher, un altro maestro intellettualmente vicino a Capograssi, con il quale Grossi sarà a lungo in sintonia<sup>7</sup>, una sintonia proseguita poi con la sua scuola padovana, la sua impostazione ermeneutica, ed in particolare con Giuseppe Zaccaria<sup>8</sup>.

E infatti: “A Piovani e a Villani debbo la mia iniziazione a Capograssi, il maestro che aveva profondamente inciso su di loro e di cui tentavano di trasmettermi il messaggio originalissimo. Da quei colloqui venne la voglia di leggere; e lessi avidamente, tenendo per parecchi anni sul mio tavolo di studio i sei volumi delle ‘Opere’ donatimi da Villani: ero conquistato dal fascino del grande specula-

<sup>6</sup> Paolo GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Il Mulino, Bologna, 2008, 49.

<sup>7</sup> E. OPOCHER, *Giuseppe Capograssi Filosofo del nostro tempo*, Fondazione Giuseppe Capograssi - Roma-Sulmona, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1991, 49. E vedi la fondamentale voce E. OPOCHER, *Esperienza giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XV, Giuffrè Editore, Milano, 1966, 736 ss. Cfr. Paolo GROSSI, *Enrico Opocher nella cultura giuridica del Novecento italiano* (2005), in Id., *Nobiltà del Diritto. Profili di Giuristi*, cit., 621-639.

<sup>8</sup> Paolo GROSSI, *Giuseppe Zaccaria: un osservatore lucidissimo del tempo giuridico pos-moderno*, in *Ermeneutica e positività del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, a cura di Damiano CANALE, Elena PARIOTTI e Baldassare PASTORE, Carocci editore, Roma, 2019, 13-16. Cfr. inoltre G. ZACCARIA, *Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi. Contributo allo studio del rapporto fra Capograssi e l’idealismo*, Cedam, Padova, 1976.



tivo capace di sciogliere nodi intricatissimi e di squarciare oscurità impenetrabili con la luce di una intuizione segnata senza pretese a mezzo di una pagina; ero anche conquistato dallo scrittore, dal suo stile inconfondibile, da un lessico e da una punteggiatura personalissimi che facevano spicco sulla generale piattezza e anche sciattezza di tanti saggi filosofico-giuridici.”<sup>9</sup>.

Ma questa iniziazione trova nelle pagine di Capograssi tutto un lessico che non si può non definire in senso proprio altrimenti che ‘seminale’; molti degli itinerari di ricerca grossiani si incaricano di portare a maturazione in modo originale, a sviluppare, ovviamente sul diverso piano della storia del diritto, spunti e suggestioni là rinvenute. Innanzi tutto il nucleo dell’indagine sull’esperienza comune, volto ad individuare uno strato più profondo del giuridico, un diritto che scaturisca da radici profonde, frutto delle esperienze individuali che costruiscono il fitto tessuto delle relazioni sociali, ben prima che intervengano decisioni dall’alto, pianificazioni legislative od organizzative dovute all’intervento statale: “Questo resistere e sopravvivere delle posizioni giuridiche fondamentali, di cui si cerca di indagare gli aspetti più tipici, si vede nell’esperienza spontanea ed anonima della vita del diritto, con cui gli individui disciplinano i loro interessi, e che non arriva sen non raramente fino al tribunale dello Stato. Questa vita spontanea ha per testimoni oltre agli attori diretti, soltanto agrimen-sori, legali, notari e simili, e solo attraverso le comuni liti giudiziarie può essere intravista. Questa esperienza anonima e sotterranea è veramente alla statura dell’individuo, ma non ha storia, sebbene sostenga il mondo storico. Per una diagnosi completa ed esauriente di una situazione giuridica, bisognerebbe poter misurare e controllare anche questa esperienza minuta, che è come la moneta spicciola con la quale vivono gli individui il dettaglio della vita quotidiana.”<sup>10</sup>.

E proprio in questo prendere le parti non per la dimensione astratta e formalistica del diritto, non per la prospettiva degli “addottrinati” (con riferimento alla formula vichiana del “diritto natu-

<sup>9</sup> Paolo GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi* (2005), in ID., *Nobiltà del diritto*, cit., 641-667.

<sup>10</sup> G. CAPOGRASSI, *L’ambiguità del diritto contemporaneo* (1953), ora in ID., *Incertezze sull’individuo*, Giuffrè Editore, Milano, 1969, 112, n. 18. Cfr. V. LATTANZI, *Giuseppe Capograssi. I sentieri dell’uomo comune. Profilo critico e biografico*. Presentazione di Francesco Mercadante, Edizioni Solfanelli, Chieti, 2011.

rale degli addottrinati”), ma per “gli uomini che vivono nell’esperienza concreta costruendola penosamente con la loro azione e sono impegnati a difendere la loro vita ... (che) sentono che il diritto è la tutela della loro vita e della loro umanità”, proprio questo affermare, ‘dopo la catastrofe’, con l’amato Rosmini, che “il diritto è la persona umana ... non la persona ha il diritto, ma la persona è il diritto”, che anche Grossi trova la sua cifra, un terreno fertile, si direbbe, lui così legato anche personalmente alle vicende agrarie della terra toscana della sua Citille<sup>11</sup>, per le sue future ricerche:” Carnalità del diritto, che viene ad immedesimarsi con la azione di un soggetto reso greve dalla sua umanità storica, cittadino non della altisonante storia ufficiale, bensì di quella storia nascosta ma *essenziale* in cui si innerva e di cui vive la società. Coralità del diritto dove hanno voce il ricco e il povero, il nobile e il plebeo, il sapiente e l’ignorante, il mercante e il contadino, protagonisti tutti di una realtà ordinante che si origina negli strati più profondi del ‘sociale’ ed emerge fino ad investire il potere e i suoi detentori.”<sup>12</sup>.

Insomma, con parole che parlano dell’appartato filosofo di Sulmona, ma, attraverso di lui, anche della propria esperienza: “Il soggetto di Capograssi non è uno schema nomenclatore della realtà, il frutto delle astrazioni teoriche di pur consapevoli fabbricatori di concetti, bensì un personaggio in carne ed ossa; e il diritto è soltanto l’esperienza di *quel* personaggio nella sua vita di relazione, è nulla più che esperienza quotidiana. Il diritto, insomma, guardato dal suo osservatorio innovatore, non può che apparirgli che come esperienza giuridica.”<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. almeno M. TIMOTEO, *Grammatiche del diritto. In dialogo con Paolo Grossi*, il Mulino, Bologna, 2020, *Il diritto si fa nei luoghi*, 2. *Citille in Chianti e l’ordine giuridico medievale*, 96-104.

<sup>12</sup> Paolo GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., 644. Grossi richiama passi del saggio, negli *Scritti in onore di Francesco Carnelutti*, di G. CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe* (1950), ora in Id., *Incertezze sull’individuo*, cit., 5-42. Per il richiamo vichiano agli “addottrinati” vedi G. ZACCARIA, *Esperienza giuridica*, cit., 165. Meriterebbero un’indagine a sé stante, nell’approfondimento più generale anche degli aspetti di reciproco arricchimento culturale, scaturenti dal rapporto di amicitia discors con Stefano Rodotà (1933-2017), un’amicizia iniziata anch’essa a Macerata e mai interrotta, le vicinanze e le distanze in tema di ruolo della ‘persona’ nel diritto, in particolare nella prospettiva pos-moderna. Cfr. almeno S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 643.

A non molta distanza da queste letture – e in collegamento ideale con l’altro passaggio dei pensieri dalle lettere che abbiamo citato in esergo (“Io non sono fatto per il breve e il rapido: per noi dell’altra civiltà quello che vale è il lungo e il lento. Soprattutto il lento”), visto che “Il lungo e il lento: sono i ritmi propri della storia, che rifiuta la dimensione dell’effimero, dell’episodico, dell’improvvisato, amando invece distendersi nella durata, nella lunga durata, dove i fatti autenticamente storici – quasi come i grandi alberi – radicano lentissimamente ma nel profondo dell’umana vicenda diventando tempo storico d’una società e di una civiltà.”(14); a non molta distanza, nel 1963, ecco il saggio che quella cifra spiega pienamente: la *Locatio ad longum tempus*<sup>15</sup>.

E il libro si inaugura, non certo casualmente, nel nome del legato capograssiano: “Se ogni istituto giuridico è, nel suo assetto costitutivo, niente altro che il momento di emersione e di organizzazione sul piano di una determinata esperienza giuridica di precise forze ed esigenze nate ed affermatesi sul terreno economico-sociale; se ogni istituto è, per propria natura, il nucleo focale dell’ordinamento in cui ha vita, questo della “locatio ad longum tempus” ci sembra qualificarsi singolarmente in tal senso... La nostra ricerca si è svolta, come abbiamo più sopra precisato, lungo l’itinerario segnato dalla “interpretatio”, nella certezza che solo in tal modo ci sarebbe stato possibile tentare di cogliere, secondo un non dimenticabile insegnamento di Capograssi, non soltanto “l’esperienza nel significato giuridico che assumeva nella coscienza di chi la viveva”, ma altresì e soprattutto l’integralità di quella esperienza; nella certezza ancora che, facendo storia della scienza, si elaborava “la più tipica ed espressiva storia dell’esperienza giuridica, delle singole esperienze giuridiche nel tempo”<sup>16</sup>.

Storia della scienza dunque come via privilegiata, come in sostanza la più tipica espressione della storia dell’esperienza, anzi delle esperienze giuridiche.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 645.

<sup>15</sup> Paolo GROSSI, *Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune* (Morano, Napoli, 1963), Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino, a cura di Piero PERLINGIERI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014.

<sup>16</sup> Paolo GROSSI, *Prefazione*, in *Id.*, *Locatio ad longum tempus*, cit., 7-8.

Questa una delle più tipiche intuizioni di Capograssi. Che può ben essere integrata dall'osservazione che più di una volta Capograssi, come equivalente del sintagma 'scienza giuridica', usa l'espressione 'pensiero giuridico', destinata poi, com'è noto, a giocare un ruolo centrale nell'organizzazione del 'sapere come istituzione', che è un'altra cifra del percorso culturale del nostro Maestro<sup>17</sup>.

E in una diversa occasione Grossi a ragione valorizza questo aspetto di largitore di 'suggestioni', di intuizioni scaturenti dalla diuturna meditazione sul mistero della storia da parte del nostro autore, collocandolo non impropriamente in un contesto intellettuale di intellettuali francesi soggettivamente od oggettivamente simpatetici: Marrou (il quale anche aveva soggiornato a Napoli), Maritain e Marc Bloch.

"Pochi come Marrou<sup>18</sup> avevano sofferto *in interiore homine* il problema arduo della conoscenza del passato, un problema che gli anni da lui trascorsi a Napoli e la familiarità con Croce avevano do-

<sup>17</sup> Del resto, ad integrazione della prospettiva delineata nel saggio del 2005, Grossi aggiunge più tardi un riferimento 'centrale', riferito questa volta al solo Piovani: "Piovani, napoletano, discepolo di Capograssi nella Università di Napoli, cominciò a parlarmi del Maestro e a suggerirmi la lettura di alcuni saggi e di un libro che mi impressionò non poco: *Il problema della scienza del diritto* (1937). Il richiamo martellante al diritto come esperienza, la attenzione dimostrata a più riprese da Capograssi al rinnovamento romaniano, la diffidenza per la autocrazia della legge, la fiducia nella scienza quale fonte espressiva dell'interezza della esperienza mi testimoniavano una complessa riflessione con la quale sentivo più di una consonanza culturale. Capograssi, che tra i filosofi del diritto era il più giurista, mi appariva tendere con sicurezza a quel recupero del diritto che, fin dagli anni del mio studentato, mi sembrava indilazionabile." (Paolo GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit., 30-31.). Degno di nota, anzi di essere messo in chiara evidenza, come accenneremo più avanti nel testo, anche la sottolineatura dell'attenzione capograssiana per Santi Romano, che diventerà poi per Paolo un punto di riferimento imprescindibile, nella sua peculiarissima lettura. Si potrebbe aggiungere che significativa è pure la 'fedeltà' nel corso degli anni di Grossi alla specifica interpretazione capograssiana dell'esperienza, la quale fa sì – ma il punto potrebbe anch'esso essere meritevole di approfondimento – che, a quanto ci consta, Grossi non utilizzi invece un altro testo importante, ma assai diversamente orientato, del dibattito di quegli anni. Mi riferisco a G. FASSÒ, *La Storia come esperienza giuridica*, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1953.

Sul "circolo virtuoso" che per Grossi esiste fra "sapere ed istituzione" si vedano, pronunciate nell'occasione dell'intitolazione del Centro di studi per il pensiero giuridico moderno al suo nome (Firenze, 21 ottobre 2022) le partecipate parole di P. COSTA, *Paolo Grossi: il Sapere come Istituzione*, 305-314, di prossima pubblicazione nel volume 134 della Biblioteca del Centro - *Pluralismo giuridico - Itinerari contemporanei*.

vuto acutizzare assai ... Consentitemi di leggervi alcune frasi che traggio dalla traduzione italiana ... Ancora: “il nostro lavoro suppone un’attività originale fondata sull’iniziativa; la storia è la risposta ... a una domanda che la curiosità, l’inquietudine, l’angoscia esistenziale, direbbero taluni, l’intelligenza e lo spirito dello storico rivolgono al mistero del passato”. Di queste frasi mi era piaciuto, sin dalla prima lettura, l’intenso rilievo dato all’intera personalità dello storico, impegnata nella sua totalità quando fa *storia*; non la sola dimensione razionale, ma l’inquietudine, addirittura l’angoscia esistenziale del povero uomo del presente. In altre parole, si faceva leva su un sapere intuitivo quale comunicazione efficace col mistero del passato, il solo strumento che poteva consentire allo storico di pervenire al suo scopo essenziale che è quello di resuscitare i morti, o, in altre parole, di sorprendere nei corpi morti i tratti perenni della vita<sup>19</sup>. Si direbbe alla francese: vale assai più *l’esprit de finesse* che *l’esprit de géométrie*. Il riferimento all’intuizione è a un sapere che non è soltanto razionale ma che si sorregge su dimensioni più profonde, le sole forse che riescono a cogliere il messaggio della vita; perché lo storico è sempre evocatore di una vita vissuta, nel suo fondersi di corpo e spirito, di intelligenza e di passioni: Mi catturava anche il richiamo alla storia quale mistero e l’implicito ammonimento a quel mistero della maturità dei tempi in cui la storia si scandisce e che mi avrebbe permesso – dietro Capograssi – di ricondurre il flusso storico-giuridico alla continuità discontinuità di esperienze giuridiche, di un concatenarsi di modi peculiari e autonomi di vivere, di sentire, concepire il diritto”. La storia e la vita dunque come mistero, il richiamo a Pascal

<sup>18</sup> Grossi si riferisce qui allo storico cattolico francese Henry - Iréné Marrou, autore nel 1954 presso l’editore parigino Le Editions du Seuil del saggio *La connaissance historique*, poi tradotto nel 1962 dal Mulino: “Marrou mi fu subito congeniale: spirito culturalmente inquieto, aveva trovato nell’inquietissimo Agostino il suo interlocutore privilegiato, saziandosi filosoficamente in Bergson, facendo suo l’alto storicismo di Dilthey, distanziandosi nettamente dal positivismo greve degli storiografi ufficiali della Sorbona...” (Paolo GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit., 32-33).

Se posso aggiungere un altro ricordo personale, era proprio questo il libro che Grossi mi diede, appena laureato, da leggere come introduzione e guida al lavoro di storico.

<sup>19</sup> L’immagine dell’istologo, che Grossi mutua dal Tocqueville dell’Antico Regime e la Rivoluzione, era tra le immagini che prediligeva introdurre all’inizio delle sue lezioni per esplicitare meglio le finalità del lavoro dello storico (del diritto): e infatti a noi studenti rimaneva ben impressa per la pregnanza e il carattere insolito dell’accostamento.

(e, prima, ad Agostino), due degli ‘autori’ di Capograssi, l’intuizione come strumento dell’intera personalità dello storico per raggiungere la ‘dimensione profonda’ del diritto, per cogliere non un diritto morto nella sua ‘lettera’, ma espressione della vita vissuta dell’uomo comune<sup>20</sup>: la convinzione, insomma, che non nel sistema (hegelianamente)<sup>21</sup> si esprima la verità, ma che la maturità dei tempi si coglie invece nel flusso delle (diverse e plurali) esperienze giuridiche. Convinzione che sarà corroborata da altri due autori ‘interni’ a questo orizzonte di dialogo spirituale: “Alcuni anni dopo, non ricordo per

<sup>20</sup> “Anche quando medita e argomenta sulla esperienza giuridica, Capograssi parla, in sostanza, della esperienza comune, della quotidianità dei rapporti tra gli individui in quanto rapporti di fatti e stati giuridici di *comune* esperienza come sono, per esempio, lo scambio di beni e il matrimonio. Non a caso nelle pagine capograssiane il termine *comune* è diffusamente presente: coscienza comune, uomo comune, esperienza comune. Si comprende così che Capograssi abbia sempre sentito l’esigenza della vigilanza critica verso gli *addottrinati* che manifestano noncuranza nei confronti di ciò che veramente conta: la vita dell’uomo comune, degli individui che vivono una esperienza di semplicità di mente e di cuore nelle complicate, problematiche situazioni della vita.” Così A. DELOGU, *Prefazione all’“Analisi dell’esperienza comune”* (1930), in G. CAPOGRASSI, *La vita etica*, a cura di F. MERCADANTE, Bompiani, Milano, 2008, 224 con richiamo espresso anche all’analisi di Grossi.

<sup>21</sup> Hegel potrebbe invero fungere, in questo quadro, da paradigma apicale dello studioso “addottrinato”. Non è un caso che Giorgio La Pira, dopo averne nel 1944 analizzato il pensiero politico, ma già in una prospettiva che replicherà come costituente, in sede di discussione del testo dell’art. 2, e di conseguente critica allo statalismo dell’autolimitazione e dei diritti riflessi, interrogandosi sulle *Correnti politiche legate alla Weltanschauung di Hegel*, osserverà lapidariamente: “Queste correnti politiche hanno avuto la loro manifestazione più drammatica nella esperienza dello stato “totalitario”. Si può dire, senza tema di errare o di esagerare, che la struttura politica, giuridica, esiconomica, culturale, morale etc. di questi stati è costituita dalla trascrizione fedele nell’ordine sociale dei principi elaborati da Hegel.” (G. LA PIRA, *Premesse della Politica*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1945, 57. Cfr. Paolo GROSSI, *Le “Architetture” di Giorgio La Pira*, in *Nuova Antologia, Rivista di lettere, scienze ed arti*. Serie trimestrale fondata da Giovanni Spadolini, Luglio-Settembre 2019, vol. 620 - fasc. 2291, 23-37. In questo quadro anche il rapporto culturale di Paolo Grossi con La Pira, inteso anche sotto il profilo personale, meriterebbe di essere meglio valorizzato. Si vedano comunque anche due saggi raccolti nel primo volume di *Nobiltà del diritto*, cit., Paolo GROSSI, *Il giurista Giorgio La Pira*, 47-67 e *‘Il Professore’ e ‘Via Laura’ (Giorgio La Pira e la Facoltà giuridica fiorentina)*, 69-79, con una lettera inedita di La Pira a Grossi “sui rapporti fra la sistemazione teologica paolina e strumenti culturali e tecnici romani” (pp. 76-77; riprodotta anche in facsimile al termine dell’articolo). Del resto va ricordato che anche Capograssi, ottimo conoscitore del pensiero hegeliano, così si esprimeva nel 1911, cioè già fin dalla sua tesi di laurea, intitolata *Lo Stato e la Storia. Saggio sul realismo nel diritto pubblico*,

quali canali, mi capitò fra le mani la fotocopia di un saggio di Jacques Maritain (di autentica filosofia della conoscenza) sepolto all'interno di una rivista teologica. Il titolo era emblematico: *Il n'y a pas de savoir sans intuitivité*, e vi ritrovai la stessa percezione, qui elevata a misura di ogni approccio conoscitivo. Ma le verifiche per me rassicuranti dovevano giungermi dalle formidabili indagini e riflessioni di Marc Bloch<sup>22</sup>.

Il contrassegno 'intuizionista', che il lavacro epistemologico e il recupero del diritto alla storia e della storia al diritto postulano, e le indicazioni di percorso seminali che ne scaturiscono, si possono ancora con abbondanza di riscontri cogliere se volgiamo uno sguardo al peculiarissimo saggio capograssiano che costituisce una sorta di piccola summa quasi paradigmatica, e di certo concretizzatrice, del suo pensiero scientifico: "Tutto questo mostra pure che se c'è un diritto che non può essere studiato senza che sia studiata l'esperienza diretta e concreta nella quale e dalla quale nasce, è proprio il diritto agrario. Si può dire che nessuna istituzione e nessun istituto di diritto agrario può essere compreso nella sua precisa ed esatta portata e nella sua natura se non si conosce a fondo il rapporto dal quale nasce, e tutta l'esperienza specifica della quale quel rapporto fa parte.

*Questo è vero di tutti i rami del diritto, di tutto il diritto (il che è più ovvio data la natura del diritto di essere la consapevolezza dell'azione)*, ma nel diritto agrario è una verità che addirittura si impone,

forse, secondo "una costante e autorevole tradizione", avendo come relatore Vittorio Emanuele Orlando: "A Hegel doveva spettare il compito di uccidere l'uomo di Cartesio, che viveva ancora nelle pagine del Contrat social. Hegel rappresenta il tentativo più vasto che mai si sia fatto di sostanzializzare tutti i prodotti della mentalità umana. Nel suo spirito enorme tutto è preso in uno spaventevole movimento, tutto nella molteplicità e perennità del realizzarsi e del passare vive di una vita mostruosa: tutto è reale nel suo sistema". Il testo è ora riportato in G. CAPOGRASSI, *Riflessioni sull'autorità e la sua crisi. Appendice inedita: Lo Stato e la Storia*, a cura di M. D'ADDIO, Giuffrè editore, Milano, 1977, 267.

<sup>22</sup> Paolo GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit., 34-35. "Più volte Maritain ha sottolineato che la grande colpa di Cartesio, e del razionalismo dopo di lui, è stata quella di aver operato un divorzio pernicioso quant'altro mai tra intelligenza e mistero" (P. CODA, *Percezione intellettuale dell'essere e percezione confusa di Dio nella metafisica di Jacques Maritain*, in *Rivista di filosofia neoscolastica*, vol. 73, n. 3 (luglio-settembre 1981), 530-556, 553. Cfr. anche G. CAVALCOLI, *Il problema del "preconscio" in Maritain*, in *Divus Thomas*, vol. 97, n. 1, *L'attualità di Jacques Maritain* (gennaio-aprile 1994), 71-107.

a pena di vedersi sfuggire di mano il significato stesso di questo diritto.”<sup>23</sup>.

Ci riferiamo ovviamente al saggio *Agricoltura, Diritto, Proprietà*, apparso appunto per la prima volta nella *Rivista di diritto agrario* (XXI,2) del 1952, e che, proprio nel volume con affetto quasi ‘proditorio’ offerto da noi allievi a Paolo Grossi in occasione del suo settantesimo compleanno, ha costituito oggetto di una importante rilettura complessiva da parte di Giovanni Cazzetta<sup>24</sup>. E giustamente viene sottolineata la continuità dell’impostazione con le *Premesse dell’Analisi dell’esperienza comune*, laddove “si afferma, con Blondel, che lo scritto “vorrebbe essere un ‘inventario’ dei fatti fondamentali dell’esperienza”, un tema, quello “della centralità del fatto (che) è esasperato soprattutto dopo la seconda guerra mondiale”, quando si contempla e si vuol ricostruire “il diritto dopo la catastrofe”<sup>25</sup>. Così come l’insistenza martellante, anch’essa consentanea poi a molte pagine grossiane, su “*Il fatto, I fatti, I fatti normativi, il mondo dei fatti, le cose, la natura delle cose...*”<sup>26</sup>.

Altre suggestioni, altre intuizioni vengono identificate, che saranno per esplicito riconoscimento, alla base di altrettanti luoghi chiave del saggio che si potrebbe definire centrale – proprio per la sua forza identificativa, (di questa prima fase) di un itinerario intellettuale certo, ma anche, vorremmo dire, della stessa persona del suo autore –: *Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, Diritto, Proprietà* (1952), ora in ID., *Incertezze sull’individuo*, cit., 43-81, 72, n. 12, corsivo nostro.

<sup>24</sup> Come lo stesso Grossi vorrà sottolineare (*Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., 655, e n. 31. Cfr. G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, in AA.VV., *Ordo iuris. Storia e forme dell’esperienza giuridica*, Giuffrè Editore, Milano, 2003, 285-315).

<sup>25</sup> G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, cit., 288, n. 3.

<sup>26</sup> G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, cit., 288.

<sup>27</sup> Paolo GROSSI, *Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Cedam - Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 1968. Come ci ricorda M.P. GERI, *Paolo Grossi: ragguagli bibliografici*, in Ilario BELLONI e Eugenio RIPEPE (a cura di), *Incontro con Paolo Grossi*, cit., 95, se ne era avuta una edizione, nel 1966 a Macerata, sotto forma di “dattiloscritto ad uso didattico a proposito del quale si annota: “Queste dispense costituiscono la prima parte di un corso tutt’ora in formazione. Entro il prossimo anno sarà completato il volume dedicato alla esperienza giuridica medievale”.



Non solo, infatti, come Grossi stesso ribadisce, e con riferimento anche alla prima versione del testo, “redatto in forma policopiata diversi anni prima (A.A. 1965-1966) durante il mio insegnamento maceratese: nell’intitolazione volli scritto il sintagma capograssiano ‘esperienza giuridica’ quale fermo supporto metodologico della mia analisi storico-giuridica”<sup>28</sup>; si potrà ricordare inoltre che proprio in quel testo Capograssi “lascia cadere”, quasi suggestione in attesa di essere sviluppata, “un prezioso richiamo allo schema di Levy-Bruhl secondo cui “soggetto famiglia comunità” cementano la loro unione con la terra “traverso legami di partecipazione per cui l’oggetto posseduto partecipa della natura di colui che lo possiede”<sup>29</sup> e che Grossi darà appunto un ruolo rilevantissimo all’applicazione dello schema della partecipazione – peraltro riconducibile al ‘ momento prelogico’, più al sentimento che all’intelletto, al rapporto soggetto cosa come ‘legame mistico’<sup>30</sup> – allo studio della situazioni reali: “Il principio della ‘partecipazione’ tendeva infatti a minimizzare la figura del ‘dominus fundi’ come titolare di poteri e di diritti, tendeva ad avvalorare le posizioni di ogni concessionario della cosa, tendeva a creare una indefinita proliferazione di diritti reali mentre la posizione di ogni concessionario tendeva a mettere, per così dire, radici nella cosa e a non restare sul piano della situazione a efficacia meramente personale. Ogni rapporto immediato con la cosa, purché non precario, purché implicante una ‘partecipazione’ fra il singolo e il bene, era cioè destinato a lasciare l’alveo della mera detenzione e a divenire una generica ma non per questo meno solida situazione reale”<sup>31</sup>.

Ma ancora. Come nota finemente Giovanni Cazzetta, arricchendo l’osservazione con il richiamo ad un diverso testo, sempre legato alla catastrofe della seconda guerra mondiale – “Questo ritorno della vita a condizioni elementari, e la necessità di provvedere ai bisogni di una umanità, stremata in uno stato di indigenza ...fa scoprire e riscoprire la vitale importanza delle cose, dei beni, delle forze

<sup>28</sup> Paolo GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., 642.

<sup>29</sup> G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, cit., 294-295.

<sup>30</sup> Paolo GROSSI, *Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, cit., 92.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 94.

produttive, dei processi obiettivi necessari per soddisfare quei bisogni. Necessariamente entrano in prima linea le cose, cioè I beni, I processi, le leggi obiettive e strutturali delle produzioni e delle istituzioni. Avviene quasi automaticamente, al di fuori di ogni consapevolezza e intenzione, uno spostamento di valori. Al posto delle persone subentrano le cose... Bisogna provvedere alla vita degli uomini, ma per provvedere bisogna obbedire, secondo la vecchia frase, che in questa società diventa di una terribile esattezza, alla natura delle cose; le cose, I loro processi, le loro esigenze prendono il dominio della vita”<sup>32</sup> – le riflessioni dispiegate da Capograssi “per configurare la ‘disindividualizzazione’ dell’uomo contemporaneo alla catastrofe apparvero a Paolo Grossi perfette per dipingere la ‘crisi dell’individuo’ e ‘lo spostamento di attenzione dell’ordinamento dal soggetto alle cose’ che caratterizza l’alto medioevo”<sup>33</sup>.

È questo il tema implicito, ma fondante, tutto il discorso sul senso profondo del richiamarsi all’esperienza giuridica, che Capograssi aveva cominciato a delineare già quasi al termine del primo conflitto mondiale, nel *Saggio sullo Stato* del 1918, laddove la disamina partiva cogliendone lo strano destino che ormai lo conduceva al ruolo di “povero gigante scoronato”: “Così che non vi ha niente di più singolare della sorte dello Stato moderno: proprio ora che la corporatura ne è divenuta titanica, e le forze irresistibili, la sua autorità è decaduta e sulla sua esistenza e sul suo valore, si è aperto un vasto processo, dal quale esso esce umiliato e diminuito. Scaduto dalla sua altezza, esso è stato abbandonato alle disputazioni degli uomini. A questo povero gigante scoronato, che pur porta nella sua bisaccia logora e preziosa, l’impero del mondo e lo scettro d’avorio, non vi è stato piccolo uomo che non abbia in nome della realtà rimproverato qualcosa”<sup>34</sup>. E Grossi chiosa, accostando sintomaticamente la sua figura e il senso della sua riflessione a quello dell’altro autore che diventerà, non per caso, sempre più tipico punto di riferimento, Santi Romano<sup>35</sup>: “In un nostro recente sguardo sintetico sulla storia della

<sup>32</sup> G. CAPOGRASSI, *L’ambiguità del diritto contemporaneo*, cit., 88.

<sup>33</sup> G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, cit., 290-291, n. 13.

<sup>34</sup> G. CAPOGRASSI, *Saggio sullo Stato* (1918), ora in ID., *Opere*, vol. I, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1959, 5.

<sup>35</sup> Paolo GROSSI, *Scienza giuridica italiana - Un profilo storico 1860/1950*, Giuffrè, Milano, 2000, 110.

scienza giuridica italiana dall'unità politica in poi, abbiamo segnalato e sottolineato una coincidenza assolutamente non occasionale: la data di pubblicazione del 'Saggio' di Capograssi è la stessa della definitiva pubblicazione in volume autonomo de "L'ordinamento giuridico" di Santi Romano. Due letture sincroniche del procedere della crisi del diritto europeo continentale e due straordinari lettori di quella crisi, sia pure sotto angolature parzialmente diverse, quella del filosofo del diritto, quella del giuspubblicista che si sente in dovere di porsi ai confini estremi del territorio giuridico rivestendo i panni – a lui assai convenienti – del disegnatore d'una teoria generale del diritto"<sup>36</sup>.

È il tema insomma del 'diritto senza Stato'<sup>37</sup>, della sua assenza, del suo diventare astrazione, a fronte di un sempre più dilagante pluralismo giuridico; e la stessa genesi giuridica della nozione di esperienza giuridica si colloca storicamente nell'ambito della crisi del principio della statualità del diritto e dell'avvento del pluralismo giuridico, come, ben capograssianamente, avrà l'acutezza di notare Enrico Opocher, proprio nella sua voce *Esperienza giuridica* già richiamata: "Mi ha colpito, anche a questo proposito, l'acutezza del suo diagnosticare storico-giuridico, quando egli pone lucidamente in strettissima connessione la genesi della nozione, dello schema interpretativo, con la crisi novecentesca dello Stato moderno"<sup>38</sup>.

È il tema che precocemente Grossi fa suo, e originalmente 'trapianta', svolgendolo nel corso della sua ricerca medievistica: "Lo Stato è il grande assente in questo mondo romano-barbarico, e assenti i difetti e i pregi che ne accompagnano l'esistenza, e assenti, tra questi ultimi, come già abbiamo in parte notato, l'ordine pubblico, la sicurezza sociale, la stabilità dei commerci, la certezza delle situazioni... Tratteggiando sommariamente questa crisi altomedievale del-

<sup>36</sup> Paolo GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., 647.

<sup>37</sup> Paolo GROSSI, *Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione medievale)*, 1996 ora in *Paolo Grossi*, a cura di Guido ALPA, Maestri del Diritto, serie diretta da Paolo Cappellini e Giuseppe Conte, Editori Laterza, 2011, 66-82.

<sup>38</sup> Paolo GROSSI, *Enrico Opocher nella cultura giuridica del Novecento italiano*, cit., 634 e n. 33. Nella voce citata, al n. 4 (dedicato alla 'Genesi giuridica della nozione: la crisi del principio della statualità del diritto ed il pluralismo giuridico') si leggeva infatti: "la genesi della nozione di 'esperienza giuridica' si connette indissolubilmente alla crisi dello Stato moderno" (p. 741).

l'individuo, questa disindividualizzazione, vengono a mente, e dipingono alla perfezione la lontana situazione storica, le parole che Giuseppe Capograssi rivolge all'uomo contemporaneo, il quale "è avvolto da ordinamenti giuridici, che hanno la costante tendenza a togliere valore alla sua volontà, alla sua autonomia, a sottoporlo a schemi e discipline, in cui egli è come un elemento di formazione e di interessi che lo trascendono"<sup>39</sup>. L'individuo, appunto come volontà autonoma, munito di diritti e di doveri che dipendono dalla sua qualità di soggetto giuridicamente capace, portatore di volizioni rappresentanti i suoi interessi personali, è fatto marginale nella esperienza alla quale ora guardiamo; mai come in questo momento l'individuo è stato riguardato quale tessera d'un mosaico, pietra d'un edificio, che trae dal suo inserimento nel gruppo diritti, obblighi, poteri. Il corpo intermedio, la "universitas", è insomma la condizione per l'inserimento del privato nella vita sociale ed è lo schema pratico per rendere possibile l'inserimento, perché è l'unico che consente la rilevanza sociale dell'individuo."<sup>40</sup>

Ed è ancora il tema che Capograssi seguirà a svolgere, collegandolo alla fine del suo percorso al fenomeno della esigenza di aperture internazionali e sovranazionali, che si stava facendo sempre più pressante, pur non avendo ancora incontrato la definizione di 'globalizzazione': "Si considera la storia, questa storia in cui viviamo, come se la caduta dello Stato nazionale fosse la soluzione del problema presente. Anche questo "come se" è falso come l'altro, e causa di forze più fatali e più pericolosi errori, perché si corre il rischio di non vedere o di considerare perenti, i beni e i valori umani che lo Stato nazionale, malgrado i suoi difetti, le sue limitazioni, le sue superbie e i suoi delitti, realizzava e tutelava. Lo Stato nazionale è caduto, ma è caduta pure la sua funzione, questo valore che esso realizzava, quest'alta e profonda funzione di difesa della individualità nazionale, cioè in definitiva della libertà di vita di un popolo, che aveva per missione di realizzare? Questo è il grave di questa caduta. La pura e spontanea vita nazionale non è altro che la individualità dei vari popoli nella storia: e la libera e spontanea individualità di

<sup>39</sup> G. CAPOGRASSI, *Incertezze sull'individuo*(1953), ora in ID., *Incertezze sull'individuo*, cit., 137.

<sup>40</sup> Paolo GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, cit., 52-54.

ciascun popolo, la profonda spontaneità storica che forma il genio nazionale di un popolo è la ricchezza della storia, l'umanità della storia e del mondo storico. La civiltà non è altro che l'apporto di queste varie individualità al lavoro molteplice e singolare di tutte le forze della storia. Ora la caduta dello Stato nazionale porta con sé la soppressione di queste individualità? Certo queste individualità per vivere non hanno bisogno di formarsi a Stato: la storia della nazione italiana lo dimostra, formata, attiva, ricca delle sue più geniali creazioni, costituita in altissima personalità nazionale, prima di ogni formazione dello Stato unitario. Ma di una cosa ha bisogno una vita nazionale per essere sé stessa: della libertà.

Ora possono conservare queste libere individualità nazionali la loro libertà di essere sé stesse, e cioè la propria individualità, quando sono incorporate in grandi organismi, in grandi imperi, in grandi formazioni storiche dirette da egemonie necessariamente imperialistiche? Questo il terribile problema che fa sorgere la caduta dello Stato nazionale. Con lo Stato nazionale che muore, muore anche perché priva di aria respirabile, anche la vita della singola nazionalità; muoiono anche le individualità nazionali perché private delle condizioni necessarie alla loro vita? In questo dilemma si trova la nostra storia, tra i tanti dilemmi in cui si trova<sup>41</sup>.

Questo tema, e questo dilemma, e le proposte di soluzione di volta in volta configurabili, spesso ancora sviluppando suggestioni capograssiane, costituiranno come il filo rosso dell'itinerario di Paolo, grosso modo – e non possiamo che individuarne solo alcuni momenti –, da *Novecento giuridico: un Secolo Pos-moderno* (2011), *Ordine/compattezza/complessità: La funzione inventiva del giurista, ieri e oggi* (2012), a *La vita nel diritto* (2012), al *Ritorno al diritto* (2015), a *L'invenzione del diritto* (2017), a *Una Costituzione da vivere* (2018), a *Oltre la legalità* (2020), per giungere a *Europa: radici e prospettive (osservando il lungo distendersi di un salvante ordine giuridico)* (2022)<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> G. CAPOGRASSI, *La fine dello Stato nazionale* (1946/49), in ID., *Opere*, cit., vol. VI, 121-123.

<sup>42</sup> Paolo GROSSI, *Novecento giuridico: un Secolo Pos-moderno* Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 2011; ID., *Ordine/compattezza/complessità: La funzione inventiva del giurista, ieri e oggi*, Satura Editrice, Napoli, 2012; ID., *La vita nel diritto*, Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 2012; ID., *Ritorno al diritto*. Edi-

Se teniamo presente il significato storico politico che il ‘salvataggio’ dell’uomo comune, della sua azione, dell’esperienza comune nel diritto che l’opera di Capograssi, fin dal suo svolgersi, aveva assunto, possiamo forse intenderne meglio l’ispirazione, e cogliere così anche alcune delle ragioni, non ancora del tutto esplicitate nel percorso sin qui seguito, della sostanziale ‘fedeltà’ grossiana al suo messaggio: “La filosofia dell’esperienza comune, svolta dal Capograssi durante il ventennio fascista, è una delle contestazioni critiche più rigorose dello Stato onnipotente e “totale”, perché si fonda nella stessa condizione *sine qua non* dell’esperienza giuridica e perciò della filosofia del diritto. Questa non potrebbe oltrepassare l’ambito della fattualità eteronoma del diritto – dove trova la sua sede anche quella negazione radicale del diritto che è il rapporto della tirannide e della soggezione – se non accedesse all’affermazione di quel carattere essenziale dell’azione che fa di questa l’istituirsi della libertà individuale nel contesto di un’esperienza non privilegiata ma di tutti, precisamente un’esperienza condivisa, un’esperienza *comune*. L’esperienza giuridica sta proprio nel riconoscimento di questa *condivisione*, che contrassegna la trasformazione dell’interesse ancora soltanto particolare del singolo in quella universalità dei fini che è l’umanità del diritto, com’è avvenuto, ricorda il Capograssi, nel trasformarsi della Magna Carta che, “se nella esperienza degli agenti non aveva che valore immediato ed attuale, dovendo servire per propri fini, perde quel valore, o meglio sotto quel valore rivela il suo vero valore universale, il suo valore di verità e di vita”, che ne farà il principio della tradizione storica dello Stato costituzionale moderno”<sup>43</sup>.

La ‘fase costituzionale’ dell’itinerario di Grossi può anch’essa essere letta come una tappa, forse un significativo, quasi provvidenziale coronamento, di quella esigenza che il diritto scaturisca da un percorso di condivisione, che il ritorno al diritto realizzi quella che è la sua vocazione più propria, il ‘salvataggio’ (termine capograssiano

tori Laterza, Roma-Bari, 2015; ID., *L’invenzione del diritto* Editori Laterza, Roma-Bari, 2017; ID., *Una Costituzione da vivere*, Marietti 1820, Bologna, 2018; ID., *Oltre la legalità*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2020; ID., *Europa: radici e prospettive (osservando il lungo distendersi di un salvante ordine giuridico)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2022.

<sup>43</sup> P. PRINI, *Giuseppe Capograssi e la fondazione della metafisica civile*, in ID., *La filosofia cattolica italiana del Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1996, 204 con citazione di G. CAPOGRASSI, *Analisi dell’esperienza comune*, cit., 356-357, n. 1.

quant'altri mai) dell'azione e quindi della società: "La società ha ormai relegato entro un tempo del tutto perento la propria immagine di piattaforma amorfa meritevole solo di essere calpestata, e si presenta ora a noi come una realtà giuridicamente assai articolata, una realtà pluri-ordinamentale. Le intuizioni pròvvide di una riflessione scientifica di avanguardia avevano operato disegni lungimiranti durante I primi rivolgimenti del Novecento: il diritto quale ordinamento non si risolveva in un vacuo preziosismo paroliero, ma era – piuttosto – il disegno anticipatorio di futuri svolgimenti, con quel suo togliere lo sguardo dai palazzi alti del potere, con quel suo guardare in basso, sul terreno dell'effettività che sarebbe stato – di lì a poco – l'officina feconda del rinnovamento giuridico. Di tutta questa rivoluzione – tacita, nascosta, ma innovativa – si è fatta portatrice l'Assemblea Costituente italiana, anche in ciò interprete attenta di un tempo nuovo e bisognoso di architetture nuove. Ed è significativo che di questo respiro – libero, aperto, proiettato verso il futuro – si siano fatti propugnatori alcuni sapienti di raffinata cultura giuridica, che avevano avidamente bevuto alle sorgenti ristoratrici dell'istituzionalismo pos-moderno. Penso, soprattutto, ai costituenti Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Aldo Moro, tutti e tre docenti di diritto nelle università italiane cui si deve un contributo determinante per la messa a punto dei 'principi fondamentali' della Carta del 1948. La 'Repubblica', che esce dalla loro officina, ha una dimensione decisamente pluri-ordinamentale, dove, al centro, sta l'ordinamento dello Stato – Stato legislatore –, ordinamento prevalente e prezioso per garantire in una ordinata convivenza le libertà dei cittadini, ma senza dubbio non il demiurgo totalizzante della giuridicità. Accanto, destinata finalmente ad esprimere la complessità dell'universo giuridico, sta quella pluralità ordinamentale che le brutali ideologie fondative della modernità avevano ufficialmente cancellato o di cui si era – almeno – soffocata l'autonomia<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> Paolo GROSSI, *Oltre la legalità*, cit., 24-26. Andrà ricordato come anche questo tema scaturisce da una riflessione di lungo periodo che, ai suoi albori vede un dialogo di cui Capograssi (il Capograssi della Prefazione a 'La certezza del diritto' di Flavio Lopez de Onate (1950), ora in ID., *Opere*, cit., vol. V. spec. 83-89) Salvatore Satta e anche Piero Calamandrei sono protagonisti; infatti il n. 7 del più volte citato *Uno storico del diritto in dialogo con Giuseppe Capograssi* titola già, non per caso, *Il principio di legalità in seno all'esperienza giuridica: la storicizzazione di un mito moderno* (p. 641 e 653-655).

Partendo dalla ‘contestazione critica più rigorosa dello Stato onnipotente e “totale”’, frutto della crisi della modernità<sup>45</sup> – senza, ben si badi, procedere ad una sua affrettata liquidazione, ma piuttosto ad una sua ricollocazione – si arriva anche a cercare di risolvere il dilemma di cui dicevamo. La proposta potrà apparire a molti provocatoria nella formulazione, ma va tuttavia letta alla luce ‘del tempo lungo’ e delle radici culturali che in parte si è cercato di cogliere negli snodi cruciali; con riferimento alla persistente tendenza a proiettare anche sul piano dell’ordine giuridico globale l’idea che sia possibile configurare una ‘legalità globale’, infatti leggiamo: “Non sarebbe l’ora di togliere questo ingombro della ‘legalità’ per esperienze a cui tale principio non si addice? E cassare il termine dal lessico usuale, sì da non perpetuare possibili equivoci? Unione europea e globalizzazione sono realtà permeate da un arricchente pluralismo giuridico, dove giuristi teorici e pratici sono gli autentici *inventori*; sì arricchente, anche se non ci si deve nascondere il rischio di una dominanza tecnocratica. Perché complicare il quadro con la nozione stonata di ‘legalità’? Stonatissima in un ‘soft law’ globale, ma stonata anche per il diritto europeo in cui la fonte ‘legge’ ha un ruolo ben in-

<sup>45</sup> Notando come la crisi creatasi con l’avvento dei totalitarismi avesse segnato la fine dello Stato moderno, Capograssi individuava però acutamente che le premesse di quella crisi in realtà risalivano al ‘mondo di ieri’ (una espressione di Stephan Zweig cara anche a Grossi) e che inoltre, visto che l’idea classica di Stato moderno era legata al formarsi della scienza giuridica, si trattava di leggere tutto il percorso in modo diverso dall’usuale: “Lo Stato era una macchina delicata ed efficace, che raccoglieva e depurava le volontà sociali trasformandole dallo stato grezzo nel prodotto finito delle leggi ... Se alla superficie c’erano contrasti, erano contrasti quasi si direbbe tecnici di partiti, che volevano più o meno le stesse cose sostanziali, e divergevano più o meno sulle cose accidentali... Ma insomma tutti erano d’accordo; e in questo accordo nasceva la moderna scienza giuridica, la quale non durava fatica a ritrovare in questo mondo ordinato il sistema, che era dentro alle manifestazioni di quella volontà d’ordine, che era il diritto”. Ma proprio quel mondo di ieri nel quale “il diritto era la forma che lo Stato riempiva del suo contenuto” covava dentro di sé i germi della adveniente crisi distruttiva: “Se crisi è mancata consapevolezza dei disordini segreti che compongono l’ordine apparente della realtà, quel mondo era in crisi. *Ed effettivamente in quel mondo tutto tendeva a farsi astratto...* Il mondo di ieri era un mondo più di pensiero che di volontà. Malgrado le religioni dell’azione, il mondo di ieri si teneva più all’idea dell’azione che all’azione. E perciò i pochi volevano e gli altri seguivano. Gli altri, tutti gli altri, vivevano nella vita privata. Il diritto pubblico viveva all’ombra del diritto privato”. (G. CAPOGRASSI, *L’ambiguità del diritto contemporaneo*, cit., 86-87 e cfr. P. PRINI, *Giuseppe Capograssi e la fondazione della metafisica civile*, cit., 208-209).



feriore a quello della dottrina e soprattutto della giurisprudenza pratica. Pigri di giuristi? Forza penetrante di vecchie mitologie giuridiche? Probabilmente! Ma, se è così, è più corretto parlare di ‘Rule of Law’, rendendolo in italiano con ‘primato del diritto’<sup>46</sup>.

Ecco allora la risposta alla crisi. Primato del Diritto. Ma primato del diritto significa, anzitutto, restituire il diritto alla persona. Non all’astratto soggetto di diritto della tradizione formalistica, ma alla persona ‘in carne ed ossa’, perché appunto “il diritto è la persona umana ... non la persona ha il diritto, ma la persona è il diritto”, perché ancora l’esperienza giuridica della società manifesta quella “coralità del diritto dove hanno voce il ricco e il povero, il nobile e il plebeo, il sapiente e l’ignorante, il mercante e il contadino, protagonisti tutti di una realtà ordinante che si origina negli strati più profondi del ‘sociale’ ed emerge fino ad investire il potere e i suoi detentori.”. Restituire il diritto, anche per il tramite della faticosa opera di ‘invenzione’, ovvero rinvenimento nei fatti, nelle cose stesse delle regole che ad essi si attagliano, ad opera dei giuristi, al cittadino, all’uomo, salvandolo, allo stesso tempo, dall’assoluto del potere; questo ci sembra il messaggio che sgorga da questo itinerario. Un messaggio che trova, in certo modo, anche una sua cristallizzazione simbolica forte.

E la trova in un’iniziativa, non per nulla concretissima, presa dal Grossi Presidente della Corte Costituzionale, ovvero la firma della prima “Carta d’intenti” tra la Corte e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e volta a rendere possibile quel “Viaggio nelle Scuole” dei giudici costituzionali, per portare la Costituzione e il suo vivente diritto direttamente ai giovani.

Ma l’attenzione ai giovani, ai suoi studenti chi l’ha vissuta appunto in quella veste sa che era molto di più.

Non era solo amore del pensiero e per la sua trasmissione. Era la sua stessa vita. La sua missione di vita.

E vorrei chiudere questo ricordo con sue parole, ormai lontane nel tempo, ma ascoltate. E chi le pronunciava voleva educare, ma nella libertà, consapevole che la parola, a volte, può cambiare la vita, può diventare veramente un’esperienza.

“Nel programma attuale degli studi della Facoltà giuridica fiorentina la ‘Storia del diritto italiano’ è materia obbligatoria collocata

<sup>46</sup> Paolo GROSSI, *Oltre la legalità*, cit., 35-36.

all'interno del primo biennio, un biennio squisitamente destinato alla formazione e fondazione critica della cultura d'uno studente di Giurisprudenza. In una simile collocazione si legittimano queste dispense destinate a colmare un vuoto che tanti dotti e brillanti 'manuali' e 'corsi' storico-giuridici lasciano purtroppo scoperto.

Qui infatti non si vuole operare alcun indottrinamento dello studente in ordine all'enorme e *non dominabile*.

Patrimonio di costruzioni e soluzioni che fu il diritto medievale, ma più semplicemente introdurre alla comprensione dei valori portanti di una esperienza giuridica, offrendo una linea interpretativa che serva a mettere in luce non un accumulo di dati e di date, ma un insieme di nodi problematici vivi e vitali anche per il giurista di oggi; una linea interpretativa assolutamente opinabile e discutibile dal principio alla fine, e perciò soltanto fonte e occasione per lo studente d'un suo personale ripensamento e approfondimento della materia<sup>47</sup>.

### *Abstracts*

Il saggio cerca di ricostruire – indagando in particolare la nozione di esperienza giuridica quale schema nato a seguito della crisi dello Stato moderno e valorizzato nel dialogo con Giuseppe Capograssi – la 'cifra' intellettuale e morale del percorso scientifico di Paolo Grossi tra medievale, moderno e post-moderno.

The paper aims at reconstructing the intellectual and moral figure of Paolo Grossi scientific path, especially investigating the notion of legal experience as a scheme born from the crisis of the modern state and valued in the dialogue with Giuseppe Capograssi.

<sup>47</sup> Paolo GROSSI, *Strumenti interpretativi della esperienza giuridica medievale. Lezioni di Storia del Diritto*, a.a. 1977-1978. (Esemplare non venale riservato esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi), *Prefazione*, s.n.p.